




SILEA SPA



ALLEGATO A)

**APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI,
PER I DIPENDENTI DI SILEA SPA
PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020
CIG 8099419BFD – N. GARA 7595987**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO





SILEA SPA



ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.

L'appalto ha per oggetto il servizio sostitutivo di mensa, a favore dei dipendenti di Silea SpA, da attivarsi mediante una carta (badge) elettronica (buono pasto elettronico), utilizzabile in esercizi convenzionati ubicati nel territorio provinciale di Lecco, con cui la Ditta Appaltatrice ha stipulato apposite convenzioni.

ART. 2 - OFFERTA

Il servizio di cui al presente capitolato viene appaltato con le modalità riportate nella lettera di invito e in tutti gli altri documenti oggetto della gara.

Sarà interesse della ditta concorrente fornire gli elementi conoscitivi che possano consentire alla Commissione giudicante di valutare l'offerta tecnica proposta rispetto ai parametri fissati per la valutazione dell'offerta tecnica.

Qualora dalla documentazione presentata non fosse possibile alla Commissione procedere alla valutazione di tali elementi, non verrà attribuito alcun punteggio.

Nessuna ditta partecipante avrà il diritto a compensi per la presentazione dell'offerta e per la partecipazione all'appalto.

ART. 3 - MODALITA' PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO.

La ditta aggiudicataria garantisce ed organizza il servizio di mensa per i dipendenti di Silea SpA mediante carte di rilevamento personali (badge) aventi le caratteristiche di cui all'art. 5, da utilizzare con le modalità di cui al successivo art. 6, attraverso una rete di esercizi, tutti provvisti delle prescritte licenze di somministrazione e delle autorizzazioni sanitarie, convenzionati con la ditta aggiudicataria e dotati di appositi terminali di rilevazione delle transazioni, la cui fornitura, installazione ed assistenza tecnica sono a carico della ditta aggiudicataria.

L'azienda aggiudicataria dovrà mettere a disposizione dei dipendenti, utenti del servizio, una rete di esercizi nella Provincia di Lecco, presso i quali dovrà essere garantita la fruizione, fino al valore nominale del buono pasto, di generi alimentari, prima della stipula contrattuale.

Dovrà sempre garantire, per tutta la durata dell'appalto, il numero di esercizi convenzionati indicati in sede di gara, nel rispetto della tipologia ed ubicazione territoriale degli stessi.

Ove emergano inadempienze da parte degli esercizi convenzionati, dovrà provvedere in merito anche mediante l'esclusione degli esercizi inadempienti ed alla loro sostituzione con esercizi di medesima tipologia.

Dovrà inoltre comunicare a Silea SpA le risoluzioni delle convenzioni che interverranno nel corso dell'appalto e procedere a convenzionare altri esercizi in sostituzione, aventi stessa tipologia ed ubicazione di quelli cessati.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire, prima dell'avvio del servizio, almeno la presenza di n. 5 esercizi nel Comune di Valmadrera, di n. 1 esercizio nel Comune di Annone Brianza e n. 2 esercizi nel Comune di Calolziocorte.

Il mancato possesso di tale requisito comporterà la non aggiudicazione dell'appalto.

ART. 4 - VALORE ECONOMICO DEL SERVIZIO.

In luogo del servizio di mensa aziendale, Silea SpA eroga al proprio personale dipendente, avente diritto, un buono pasto.

Il valore nominale del buono pasto è stabilito, per l'anno 2020, in Euro 9,10.= con la possibilità di richiedere la modifica del valore facciale del buono con un preavviso di 30 giorni, con una previsione di circa n. 1.500 buoni pasto al mese.





SILEA SPA



L'importo a base d'asta è definito in Euro 7,67/cad. buono pasto, determinato dal ribasso offerto in sede di convenzione Consip – Buoni pasto n. 8 – Lotto n. 1, pari al 15,69% e pertanto definito, per la fornitura di circa 18.000 buoni pasto all'anno, in Euro 138.060,00.= (centotrentottomilasesanta/00), IVA esclusa.

L'importo potrà essere elevato ad Euro 207.060,00.=, IVA esclusa, qualora venga usata la proroga tecnica di 180 giorni, nelle more di espletamento di una nuova procedura.

Ai sensi del Decreto Legge 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13, l'affidamento del servizio di mensa potrà essere recesso nell'immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti di Silea SpA nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

ART. 5 – CARATTERISTICHE DELLE TESSERE.

La ditta aggiudicataria fornirà a Silea SpA le tessere di rilevamento di dimensione e materiale del tutto simili a quelle utilizzate per le carte bancomat che dovranno riportare i seguenti elementi:

- a. nome, cognome e matricola del dipendente;
- b. numero della carta e valore unitario dei buoni-pasto;
- d. l'indicazione della Stazione appaltante;
- e. Indicazione della ditta aggiudicataria e titolare delle convenzioni.

ART. 6 - UTILIZZO DEL BUONO PASTO ELETTRONICO.

L'utilizzo del buono pasto elettronico risulta così regolamentato:


- potrà essere utilizzato solo contro somministrazione di cibo e bevande ai dipendenti della Società in servizio, nei tempi e secondo le modalità legislative e/o contrattuali che regolano il servizio di mensa aziendale dei dipendenti stessi;
- non potrà in nessun caso dare diritto a ricevere somme di denaro, beni, prestazioni diverse da quelle sopra descritte;
- non potrà in nessun caso essere utilizzato da persone diverse dai dipendenti della Società ed in tempi diversi da quelli in cui può essere esercitato il diritto alle prestazioni da mensa aziendale;
- dà diritto a consumare un pasto pari al valore, restando a carico dell'utilizzatore l'eventuale differenza tra il prezzo del pasto ed il valore del buono;
- dà diritto al cliente di essere manlevato da qualsiasi pretesa possa il ristoratore avanzare nei suoi confronti, sino al limite del controvalore del buono pasto;
- non potrà in nessun caso dar luogo al rilascio di fattura da parte del ristoratore nei confronti del cliente o dei suoi dipendenti.

ART. 7 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA DI GESTIONE

Il sistema informatico adottato dalla ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di fornire un "estratto conto" per ogni singolo dipendente.

I dati e le informazioni dovranno essere forniti in via telematica.

Tutte le spese relative alla fornitura del servizio sono a carico dell'impresa aggiudicataria, comprese quelle derivanti da danni, da chiunque cagionati, o da guasti di qualsiasi tipo a cui possa essere soggetto il sistema informatico che costituisce supporto del servizio medesimo, nonché l'installazione di terminali presso gli esercizi convenzionati e quant'altra spesa necessaria al regolare funzionamento del servizio.





SILEA SPA



ART. 8 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.

L'appaltatore avrà i seguenti obblighi:

- essere in possesso delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione del servizio oggetto del presente contratto;
- adeguarsi a tutte le prescrizioni vigenti;
- garantire ed organizzare, mediante ristoratori convenzionati, il servizio di mensa per i dipendenti di SILEA SPA;
- garantire e manlevare Silea da ogni controversia, responsabilità ed eventuali conseguenti oneri che possano derivare dai rapporti intercorrenti tra l'Impresa aggiudicataria e i pubblici esercizi convenzionati, nonché contestazioni o pretese e azioni risarcitorie di terzi in genere,
- provvedere alla prima fornitura e consegna delle carte elettroniche aventi le caratteristiche di cui all'art. 5 nella quantità presunta di circa n. 100 carte personalizzate, o del numero maggiore o minore che si rivelasse necessario a seguito di variazioni del numero di dipendenti di Silea SpA, entro 10 giorni solari consecutivi dalla data di ricevimento della relativa richiesta e contestualmente provvedere all'attivazione delle stesse;
- provvedere alle successive forniture di carte elettroniche che dovranno avvenire entro 10 giorni solari consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine;
- garantire che i buoni mensa elettronici diano diritto a prestazioni di servizio di mensa di valore pari a quello del buono mensa elettronico stesso, presso le mense da esso o da terzi gestite e/o i ristoratori convenzionati;
- fornire l'elenco dei locali cui i buoni pasto possono essere utilizzati, provvedendo ad aggiornare tale elenco ed avendo la facoltà di modificarlo per effetto della cessazione di convenzioni in essere o delle stipule di nuove convenzioni, anche su proposta dei clienti stessi con preavviso di almeno un mese. Il numero complessivo degli esercizi convenzionati non potrà, durante la durata contrattuale, essere ridotto oltre il 5%;
- Esonerare Silea SpA da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra la ditta appaltatrice ed i pubblici esercizi riguardo alla convenzione stipulata.

La ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta a richiedere la convenzione con altri punti di ristoro, su richiesta di Silea SpA, entro un mese della ricezione della richiesta e a comunicare a Silea SpA le eventuali risoluzioni contrattuali da parte degli esercizi convenzionati, provvedendo alla convenzione di nuovi esercizi ubicati nelle vicinanze di quelli oggetto di risoluzione contrattuale.

ART. 9 – GARANZIE ASSICURATIVE.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a stipulare a sue spese - per tutta la durata dell'appalto - polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto, ivi compresi danni, infortuni, rischi igienico-sanitari ed estesa anche al rischio "in itinere" ai casi di intossicazione da cibo e bevande, malori, furti, rapine, aggressioni ed ogni altra causa in cui dovessero incorrere gli utilizzatori del servizio.

I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori a:

- RCT: € 2.500.000,00= per evento dannoso/sinistro, con il limite di almeno € 300.000,00= per





SILEA SPA



persona per sinistro;
per rischio igienico sanitario: € 2.000.000,00= per sinistro, con il limite di € 300.000,00= per persona per sinistro.

Copia di tale polizza dovrà essere depositata presso la Silea spa entro 20 giorni dalla data di aggiudicazione del servizio e comunque prima dell'inizio del servizio.

ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni di contratto nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato, la Società aggiudicataria dovrà costituire, con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia fidejussoria definitiva.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede d'offerta da parte di Silea SpA che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La polizza o fideiussione bancaria dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto e sino alla certificazione di Silea SpA circa la regolarità del servizio.

Il deposito cauzionale (polizza o fidejussione) dovrà essere depositato entro 10 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito di gara e comunque prima della stipulazione del contratto.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 83, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 11 - DURATA DEL CONTRATTO.

La durata dell'appalto è fissata in mesi 12 (dodici) a decorrere dall'01.01.2020 e fino al 31.12.2020, con possibilità di proroga di ulteriori 180 giorni, nelle more di espletamento di una nuova procedura.

La società aggiudicataria è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal contratto.

ART. 12 – PERIODO DI PROVA

Per i primi tre mesi di vigenza il servizio si intende oggetto a periodo di prova al fine di consentire a Silea SpA una valutazione dell'appalto conferito.

Durante tale periodo Silea SpA potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante semplice preavviso di 10 (dieci) giorni, da comunicare alla ditta appaltatrice attraverso PEC.

Nell'eventualità di recesso di cui al comma precedente, alla ditta appaltatrice spetterà il solo corrispettivo del servizio espletato, escluso ogni altro rimborso o indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione.

ART. 13 - ACCREDITO DEI BUONI PASTO SULLE CARTE ELETTRONICHE

I buoni pasto verranno accreditati sulle carte elettroniche intestate ai dipendenti sulla base degli ordinativi che il responsabile Risorse Umane invierà, corredati da files riportanti i quantitativi spettanti ai singoli dipendenti. Gli accrediti dovranno avvenire non oltre le 48 ore dalla ricezione dell'ordinativo da parte dell'aggiudicataria.

L'aggiudicataria dovrà rinnovare in maniera automatica la validità dei buoni scaduti presenti nelle tessere elettroniche individuali, senza necessità di alcuna richiesta da parte di Silea.





SILEA SPA



ART. 14 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione avverrà mensilmente, sulla base dei buoni pasto accreditati.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sarà accertata da parte del Responsabile di esecuzione del contratto la regolare esecuzione e la liquidazione dei corrispettivi avverrà entro i successivi 30 giorni, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi obbligatori e la regolarità fiscale, con determinazione quindi di un termine superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. 231/2002, in ragione di esigenze operative di Silea SpA correlate ai vincoli di legge.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

I pagamenti con scadenze 31/08 e 31/12 verranno posticipati rispettivamente al 10/09 e 10/01.

Qualora la fattura dovesse pervenire oltre il 10 (dieci) del mese successivo alla data di emissione, il pagamento slitterà al mese successivo.

Si informa che alla data odierna la nostra Società si trova ed opera in regime di scissione dei pagamenti (split payment).


Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, Silea SpA trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

ART. 15 – OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l'aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l'aggiudicatario dovrà dare,





SILEA SPA



in sede di stipula del contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

ART. 16 - TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, il fornitore ha l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto.


Silea SpA ha l'obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'Art. 28 Comma 3 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, Silea Titolare del trattamento dei dati personali, con il presente contratto nomina l'Appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento dell'attività. L'Appaltatore si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse al presente contratto e per la durata prevista dal contratto stesso. Il trattamento dei dati avviene per le finalità di affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi, lavori e concessioni ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 co. 5 della L. 136/2010 e s.m. e i. L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge in carico al Responsabile del trattamento, in modo particolare quelli previsti dall'Articolo 28 (Responsabile del trattamento) e quelli previsti dall'Art. 30, Comma 2 (Tenuta del Registro delle attività di trattamento) e si obbliga a rispettarli nonché a vigilare sull'operato delle persone autorizzate al trattamento dei dati garantendo il loro impegno alla riservatezza. L'Appaltatore si impegna altresì ad adottare le misure di Sicurezza del trattamento previste dall'Art. 32 del Regolamento UE 2016/679. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

ART. 18 - SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO AZIENDALE E PROCEDURE

Silea SpA ha implementato un sistema di gestione integrata qualità-ambiente-sicurezza certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 – EMAS, OHSAS18001. In tale contesto è





SILEA SPA



stato indispensabile istituire delle procedure per la gestione e il controllo delle attività "critiche" dal punto di vista dell'ambiente, della sicurezza e della qualità.

L'appaltatore è tenuto a rispettare le procedure e le istruzioni operative di propria competenza, che gli verranno consegnate, in modo da soddisfare gli standards prefissati dalla direzione nel documento "politica societaria per l'ambiente, la sicurezza e la qualità".

La società dichiara di avere preso visione della politica aziendale Ambiente, Sicurezza e Qualità e di accettarla in ogni sua parte.

ART. 19 - RISPETTO CODICE ETICO, MODELLO 231, PTPC

La ditta aggiudicataria si impegna, nell'ambito delle proprie attività, a rispettare rigorosamente le prescrizioni della normativa ex D.lgs. 231/2001, del relativo Modello adottato da Silea S.p.A. e del Codice Etico.

La ditta aggiudicataria si impegna altresì al rispetto di quanto contenuto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Silea spa.

Il mancato rispetto dei documenti sopra richiamati comporta l'automatica risoluzione del contratto.

Tutti i documenti sopra richiamati sono scaricabili dal sito www.sileaspa.it

ART. 20 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

ART. 21 - REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE.

Per il servizio compreso nel seguente contratto non è ammessa la revisione dei prezzi.

ART. 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

E' fatto obbligo all'appaltatore di eseguire in proprio le prestazioni comprese nell'oggetto del presente appalto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

ART. 23 - PENALITA'.

In caso di non puntuale rispetto del presente Capitolato, dei suoi allegati e delle ulteriori definizioni esplicitate in sede contrattuale, la Stazione Appaltante, dopo aver comunicato formale contestazione all'appaltatore, il quale ha facoltà di fornire proprie controdeduzioni entro il termine indicato nell'atto di contestazione medesima, può comminare specifiche penali nei seguenti casi:

- a) in caso di ritardata consegna dei buoni pasto elettronici o di ritardato accredito: per ogni giorno di ritardo l'operatore economico esecutore del servizio pagherà una penale pari al 1 per mille dell'intero importo contrattuale;
- b) In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali: verrà applicata una penale compresa tra un minimo di 500,00 € ed un massimo di € 1.000,00 per ogni infrazione commessa in dipendenza della gravità dell'inadempienza.





SILEA SPA



In caso di applicazione della penale, la stessa verrà portata direttamente in detrazione sulla fattura successiva all'irrogazione della penale stessa, fermo restando l'obbligo, in tal caso, da parte dell'appaltatore di emettere nota di credito di pari importo ai fini contabili e fiscali.

Qualora la Ditta Appaltatrice non emetta la nota di credito predetta, la Stazione Appaltante procederà al recupero della penalità applicata mediante escussione della garanzia prestata.

A seguito dell'applicazione di tre penalità nell'arco del medesimo anno solare, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatte salve le penali, il risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante e l'incameramento della cauzione definitiva.

Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rinunciare alla penalità già contestata nel caso in cui la Ditta Appaltatrice dimostri che l'infrazione è stata commessa per cause di forza maggiore.

Nel caso di errori nel caricamento dei buoni pasto sulle carte elettroniche individuali, l'aggiudicatario si impegna ad effettuare le opportune variazioni entro 30 giorni lavorativi dalla rilevazione dell'errata operazione informatica, senza addebitare costi aggiuntivi a Silea SpA, con applicazione della penale del 2% per ogni giorno di ritardo oltre i 5 giorni di tolleranza.

L'applicazione delle penali sarà dedecibile, senza formalità alcuna, dagli importi dovuti per la fornitura dei buoni pasto.

ART. 24 - RESPONSABILITA'

In nessun caso l'appaltatore sarà responsabile per fatti o comportamenti dei ristoratori, ivi compreso il rispetto delle norme che regolano la disciplina del commercio e la materia igienico-sanitaria concernenti la loro attività.

ART. 25 - RISOLUZIONE ANTICIPATA E RECESSO DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 Codice Civile, a tutto danno e rischio della ditta contraente, oltre che nelle ipotesi previste nella normativa vigente, nei seguenti casi:


- in caso di fallimento della Ditta Appaltatrice;
- interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- qualora nell'arco del medesimo anno solare vengano applicate tre penali, salvo il risarcimento di maggiori danni;
- in caso di frode nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- nel caso la Ditta Appaltatrice ceda a terzi l'attività o subappalti parte di essa senza la prescritta preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Stazione Appaltante il diritto di affidare il servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria o ad altra ditta oltre all'applicazione delle penali previste dal precedente articolo.

Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante e i danni conseguenti. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

In caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà sarà esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo.





SILEA SPA



ART. 26 - OBBLIGO DI COMPORTAMENTO DEI CONTRAENTI

La ditta aggiudicataria esonera Silea SpA da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti con gli esercizi convenzionati.

La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della ditta stessa quanto da Silea SpA e suoi dipendenti, in pendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Le parti convengono che ogni rapporto con i ristoratori sarà tenuto solo ed esclusivamente dalla ditta appaltatrice e che Silea SpA deve ritenersi escusa da ogni responsabilità al riguardo.

Silea SpA assume l'obbligo di indicare ai dipendenti le modalità d'uso dei buoni pasto e di ricorrere, ove necessario, all'esercizio dei propri poteri disciplinari nei confronti dei dipendenti che non si attenessero alle disposizioni impartite.

ART. 27 - CONTROVERSIE.

Tutte le vertenze che avessero ad insorgere tra la Società e l'appaltatore, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite all'autorità giudiziaria del Foro di Lecco.

ART. 28 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI.

Il contratto è stipulato ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

La stipulazione del contratto è subordinata, altresì, all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento all'affidamento dell'appalto, come previsto dal D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicatario dovrà procedere alla stipulazione del contratto entro il termine che gli verrà fissato da Silea SpA consegnando tutti i documenti richiesti.

Resta inteso che, mentre l'aggiudicatario è vincolato sin dal momento dell'aggiudicazione agli obblighi assunti attraverso e per il fatto della presentazione dell'offerta.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a carico della ditta appaltatrice.

ART. 29 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE.

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia ed al regolamento per la disciplina dei procedimenti per le spese in economia per lavori, forniture e servizi, adottato da Silea Spa.

